

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. M3 /A -----

Concessione demaniale n. CST/O/ M2 /2013 del 19 FEB 2013-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **PETRONE MAURIZIO**, **tipologia di concessione: N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA DA 6,00 METRI A 8,00 METRI** (art. 10 comma 2 lettera g)– **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio

Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.
Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori
con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della
Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite
in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata al Comune di
Castelletto Sopra Ticino in data 21/07/2010 prot. 19250 da:-----

PETRONE Maurizio, nato a Roma il 15/02/1961 (c.f. PTR MRZ 61B15
H501V), residente in Casorate Sempione (VA), via trieste 32, intesa a posi-
zionare una boa di ormeggio nell'area a lago prospiciente il mappale 288 del
foglio n. 6 del N.C.T. del comune di Castelletto Sopra Ticino;-----

- richiamata la determinazione del Responsabile della Gestione Associata n.
121 del 12/06/2012 con la quale si è espresso il parere favorevole ai fini della
disciplina della navigazione, alle seguenti condizioni:-----

a) la boa dovrà essere di colore bianco e dovrà risultare conforme alle norme
di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili
lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29 marzo 2002. Alla boa viene
assegnata la sigla **CT51**;-----

b) l'ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficien-
te a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie
dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la
massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio
Basso Lago Maggiore n. 130 del 21/06/2012 con la quale si è disposta

l'assegnazione dell'area demaniale antistante il foglio 6 mappale 288 del Comune di Castelletto Sopra Ticino per la posa di n. 1 BOA di ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt.;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----


- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----

PETRONE Maurizio, nato a Roma il 15/02/1961 (c.f. PTR MRZ 61B15 H501V), residente in Casorate Sempione (VA) via Trieste 32, di:-----

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese (antistante il foglio 6 mappale 288 del Comune di Castelletto Sopra Ticino) per il posizionamento di n. 1 BOA per ormeggio unità di navigazione di



lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il seguente periodo **dal 01/01/2012 al 31/12/2020** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: **ormeggio privato**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2020**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € **208,16**, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2012, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 2/03/2012; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica.-----

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 5 – **Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-

cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 8 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato

ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 13 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-

to del bene consegnato.-----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----


Lesa li, **19 FEB 2013**

**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**


Il sottoscritto Petrone Maurizio (c.f.: PTR MRZ 61B15 H501V), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 4 (modifica posizione boa), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

CASORATE SEPIRME...li. 23/02/2013

...Petrone Maurizio



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. 113/A DEL 19 FEB 2013



RESPONSABILE
 UFFICIO ASSOCIATO



[Handwritten signature]

34.61


33.25

54.28

PLANIMETRIA
 scala 1:200



Estratto N.C.T. Fg. 06
Mapp.288-287 scala 1:1500



Estratto P.R.G.C. scala
1:2000

Il Tecnico		Il Committente per accettazione	
AR/PAESAGGISTE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTE E CONSERVATORI PROVINCE DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA ARCHITETTO sezione A/ta Paracchini Luigi n° 411			
05			
04			
03			
02			
01			
Agg. n.	Descrizione	Data	
PARACCHINI & LAMORTE studio tecnico associato 28053 CASTELLETTO S. TICINO (NO) - VIA I MAGGIO, 24 - TEL. 0331 973274 E. MAIL "studio@paracchinista.191.it" - P. IVA E C.F. 01798750038			
COMUNE Castelletto Sopra Ticino		COMMITTENTE PETRONE Maurizio	
PROVINCIA Novara			
TITOLO Richiesta posizionamento boa		DATA LUGLIO 2010	SCALA COME INDICATO
OGGETTO Planimetria ed estratti N.C.T. e P.R.G.C.		TAV. N° Unica AR	
N. Arch. 21-2009	Disegnato da CM	Controllato da CM	Approvato da LP
Nome file d:\pratiche\21_2009 petrone maurizio (castelletto s.t.)\boa petrone.dwg			
Il presente elaborato è di proprietà dello studio tecnico associato PARACCHINI & LAMORTE, è severamente vietata qualsiasi duplicazione non autorizzata			